



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI BARI



Prime considerazioni sulla nuova cassa integrazione

Il decreto-legge n. 104/2020 all'art. 1, dispone che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza sanitaria, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una **durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, una volta autorizzate e terminate le prime nove (9+9).**

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Mentre per il ricorso alle prime 9 settimane non è richiesto alcun aggravio per le aziende, **per le ulteriori 9 settimane è previsto un contributo addizionale a carico dell'azienda:**

- **9% della retribuzione non erogata** durante la Cassa Integrazione **se il calo del fatturato**, calcolato quale differenza tra il primo semestre 2019 e primo semestre 2020 è **inferire al 20%.**
- **18% della retribuzione non erogata** durante la Cassa Integrazione **se non c'è calo del fatturato**, calcolato quale differenza tra il primo semestre 2019 e primo semestre 2020.
- **Nessun contributo se è dimostrabile un calo di fatturato di cui sopra, pari o superiore al 20%, e per le aziende che hanno iniziato dopo il 01 gennaio 2020.**

Inoltre, sempre l'art. 1, recita **“i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge nr. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma”.**

Il suddetto periodo necessita al più presto di chiarimenti, in quanto così come è scritto lascerebbe intendere che un periodo di integrazione richiesto e autorizzato ai sensi del DL 18/2020 che va oltre il 12 luglio 2020, esempio periodo di ultime 4 settimane richieste dal 22/06/2020 al 18/07/2020, sia integralmente assorbito nelle prime 9 settimane previste dal DL 104/2020.

Infatti, il termine **“anche parzialmente”**, che acquisisce nel periodo un senso rafforzativo, non può che significare che basta un giorno oltre il 12 luglio, per imputare l'intero periodo autorizzato alle 9 nuove settimane di cassa integrazione.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSULENTI DEL LAVORO
UNIONE PROVINCIALE DI BARI



Del resto, se si voleva fare riferimento al solo periodo successivo al 12 luglio, bastava indicare che il periodo che si colloca dopo tale data è imputato a scomputo nel nuovo periodo, invece si è usato il termine” anche parzialmente”.

Certamente se l’interpretazione rimanesse questa, chi ne patirebbe, sarebbero le aziende che hanno fatto ricorso più tardi della cassa integrazione o le aziende più solerti che hanno fatto uso prima delle ferie posticipando l’inizio della cassa integrazione in periodi successivi.

Un altro aspetto critico che va al più presto risolto è il tipo di istituto a cui fare riferimento per usufruire delle ulteriori 9 + 9 settimane.

Il messaggio inps 3131 del 21/08/2020, infatti spiega che la principale novità consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno. Il DL 104/2020, infatti, ridetermina il numero delle settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020, azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020.

Quindi dovrebbe trattarsi di nuovo utilizzo e non di proroga. La differenza non è di poco conto, per quelle aziende la cui forza occupazionale può essere variata e pertanto dovranno nuovamente fare i conti per stabilire se rientrato nella Cassa integrazione in deroga o Nel Fis.

Secondo me la forza occupazionale va rivisitata al mese precedente a quello di inizio della nuova cassa o del Fis, trattandosi di una nuova tornata e azzeramento, secondo quanto dice l’Inps, di ogni contatore.

Pertanto, potremmo trovarci di fronte ad aziende che nel primo semestre rientravano nell’utilizzo del Fondo Integrazione Salariale, mentre oggi potrebbero trovarsi con una forza occupazionale inferiore a 5 dipendenti e utilizzare la cassa integrazione in deroga, o viceversa.

Una ultima osservazione e richiesta di chiarimento che necessita, riguarda la mancata riproposizione sia nel D1104/2020 che nel primo messaggio Inps 3131, della norma che prevedeva che per le istanze presentate ed eventualmente respinte o sbagliate, potevano essere ripresentate entro 30 giorni dal rigetto.

Il DL 104/2020 ha riscritto i termini di presentazione e decadenziali, riaprendo il termine al 31 agosto 2020 per le istanze con scadenza entro il 31 luglio 2020, ma nulla dice sulla possibilità di ripresentare la domanda in caso di errore o rigetto.

Giuseppe De Biase